

*md*

" 1952, n. 74 -

" Si inoltre da rilevare che l' Istituto
" Nazionale delle Assicurazioni aveva già pro
" veduto sostanzialmente, sia pure "extra - legem",
" ad attenersi alle norme ed ai criteri contenuti
" in nella legge 11 febbraio 1952, n. 74, inserendo
" con particolare evidenza nella propria situa
" zione patrimoniale degli esercizi 1952 e 1953
" il plus valore derivante dalla rivalutazione
" del suo patrimonio immobiliare, fatta coi
" criteri di cui sopra -

" Di conseguenza l' applicazione nel ca
" so in esame della legge su citata non concretereb
" be altro che la regolarizzazione formale degli
" adempimenti già effettuati dall' Istituto
" per la rivalutazione dei propri capitali im
" mobiliari -

" Si fa infine rilevare che l' Istituto Na
" zionale delle Assicurazioni è un ente di di
" ritto pubblico il cui patrimonio, costituito nel
" tempo con i versamenti degli assicurati, è to
" talmente destinato a copertura degli impe
" ghi assicurativi dell' Istituto medesimo, im
" pinguè che a loro volta sono garantiti dal
" lo Stato (art. 6, d. comma del R. D. L. 29